



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2007
(OR. en)**

8703/07

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0126 (COD)**

**JUSTCIV 96
CODEC 383**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

**REGOLAMENTO (CE) N..../2007
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")
e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e
l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 7.

² Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del...

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, la Comunità adotta, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- (3) Con un atto del 26 maggio 1997¹ il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. Tale convenzione non è entrata in vigore. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione.
- (4) Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale². Il contenuto di tale regolamento si basa sostanzialmente sulla convenzione.

¹ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso atto della relazione esplicativa sulla convenzione, che figura a pag. 26 della Gazzetta ufficiale summenzionata.

² GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

- (5) Il 1° ottobre 2004 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000. La relazione giunge alla conclusione che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000, sin dalla sua entrata in vigore nel 2001, ha nel complesso migliorato e accelerato la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri, ma che l'applicazione di alcune sue disposizioni non è pienamente soddisfacente.
- (6) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.
- (7) La rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.
- (8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

- (9) È opportuno che la notificazione o la comunicazione sia effettuata nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla data in cui la domanda perviene all'organo ricevente.
- (10) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.
- (11) Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.
- (12) Con apposito modulo standard, l'organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. Le norme sul rifiuto dovrebbero applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso.
- (13) La rapidità della trasmissione giustifica che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente dovrebbe informare l'organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole.

- (14) L'organo ricevente dovrebbe continuare a prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto anche quando non sia stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, ad esempio perché il convenuto è stato assente da casa per vacanze o dalla sede di lavoro per motivi professionali. Comunque, per evitare che l'organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo a prendere le necessarie misure per notificare o comunicare l'atto, l'organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare nel modulo standard un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più richiesta.
- (15) A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all'altro. Tenuto conto di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, occorre che il presente regolamento preveda un sistema in cui la data della notificazione o della comunicazione è fissata dalla legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge dello Stato membro in questione. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che lo applicano ne informino la Commissione, la quale dovrebbe pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e renderla disponibile nell'ambito della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio¹.
- (16) Per agevolare l'accesso alla giustizia, le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.

¹ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

- (17) Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
- (18) Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.
- (19) È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento, da rendere disponibile nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire informazioni aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti.
- (20) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini¹.
- (21) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

¹ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (22) In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare i moduli standard che figurano negli allegati o di introdurre modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare o sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (23) Il presente regolamento prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso campo d'applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968¹ e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965², , nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.
- (24) È opportuno che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela adeguato. Tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati³, e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁴.

¹ Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

² Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale.

³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

⁴ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

- (25) Entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, è opportuno che la Commissione esamini l'applicazione del presente regolamento e proponga le modifiche eventualmente necessarie.
- (26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Affinché lo strumento sia di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1348/2000.
- (28) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii").
2. Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
3. Ai fini del presente regolamento per "Stato membro" si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti , di seguito denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.
3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
 - b) la rispettiva competenza territoriale;
 - c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
 - d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3
Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

- a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
- c) di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II
ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE 1

TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Articolo 4
Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.
3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. L'organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, usando il modulo standard che figura nell'allegato I.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.
3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente del ricevimento dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.
2. L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente:
 - a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2; e
 - b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.

Articolo 8
Rifiuto di ricevere l'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
 - a) una lingua compresa dal destinatario,oppure
 - b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.
2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.
5. Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 10

Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. Ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

Articolo 11

Spese di notificazione o di comunicazione

1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2. Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:
 - a) dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
 - b) dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese derivanti dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo del diritto forfettario unico.

SEZIONE 2
ALTRI MEZZI DI TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 15

Notificazione o comunicazione diretta

Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Misure d'applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all'aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Mancata comparizione del convenuto

1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:
 - a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure
 - b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento,e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
 - b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

- c) non è stata ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.
4. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e
 - b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1. Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.
2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:
 - a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere;
 - e
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21
Gratuito patrocinio

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22
Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.
3. La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficacia degli organi designati a norma dell'articolo 2 e all'applicazione pratica dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25
Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato III.

Articolo 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal ...^{*}, ad eccezione dell'articolo 23 che si applica dal ...^{**}.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

^{*} Dodici mesi dopo l'adozione del presente regolamento.
^{**} Nove mesi dopo l'adozione del presente regolamento.

ALLEGATO I

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

N. di riferimento: ...

1. ORGANO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.:

1.2.2. Luogo + codice postale:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.:

1.4. Fax (*):

1.5. E-mail (*):

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

(*) Voce facoltativa.

2. ORGANO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.:

2.2.2. Luogo + codice postale:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.:

2.4. Fax (*):

2.5. E-mail (*):

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.:

3.2.2. Luogo + codice postale:

3.2.3. Paese:

(*) Voce facoltativa.

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-mail (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.:

4.2.2. Luogo + codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-mail (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o
equivalente (*):

(*) Voce facoltativa.

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente:

5.2.1. Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto di citazione

6.1.1.2. Decisione giudiziaria

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro

6.1.2. Atto extragiudiziale

6.2. Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più richiesta (*):

.....(giorno)(mese).....(anno)

6.3. Lingua dell'atto:

6.3.1. Originale BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altra:

6.3.2. Traduzione (*) BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, altra:

6.4. Numero di allegati:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE (articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. .../...⁺)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)

7.2. No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../...⁺, le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 13 del certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione.

(*) Voce facoltativa.

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../...⁺ prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

AVVISO DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

Il presente avviso di ricezione va trasmesso, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione.

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del regolamento:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione o la comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

9.2. L'inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione:

9.2.1. L'atto non è facilmente leggibile

9.2.2. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.4. Altro (precisare):

9.3. La forma della notificazione o della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. .../...⁺⁺)

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

⁺⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

**AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL'ORGANO
RICEVENTE COMPETENTE**

(Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale)⁺

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi all'organo ricevente, territorialmente competente per la
notificazione o la comunicazione:

10. ORGANO RICEVENTE COMPETENTE

10.1. Nome:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.:

10.2.2. Luogo + codice postale:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Fax: (*)

10.5. E-mail (*):

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

(*) Voce facoltativa.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente competente:

AVVISO DI RICEZIONE DELL'ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE ALL'ORGANO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

Il presente avviso di ricezione va trasmesso, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

N. di riferimento dell'organo mittente:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE/COMUNICAZIONE

(Articolo 10 del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

La notificazione o la comunicazione è effettuata il più presto possibile. Se non è stato possibile notificare/comunicare l'atto entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente ne informa l'organo mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../...⁺⁺)

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

⁺⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

12. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

12.1. Data e luogo della notificazione o della comunicazione:

12.2. L'atto è stato

12.2.1. notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. in mani proprie al destinatario

12.2.1.1.2. a un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome:

12.2.1.1.2.2. Indirizzo:

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice postale:

12.2.1.1.2.2.3. Paese:

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario:

familiare

dipendente

altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato o comunicato mediante servizi postali

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con ricevuta di ritorno acclusa

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome:

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:

12.2.1.2.2.2.2.1. Via +
numero/C.P.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice
postale:

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

familiare

dipendente

altro

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):

12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato per iscritto della sua facoltà di rifiutare di accettare l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

13. INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 DEL
REGOLAMENTO (CE) N. .../...⁺⁺

Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2

15.4. Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

⁺⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L'ATTO

(Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale⁺)

BG: ...

ES: ...

CS: ...

DE: ...

⁺ GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento e in nota la sua data di pubblicazione in GU.

ET: ...

EL: ...

EN:...

FR: ...

GA:...

IT: ...

L'atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) n.⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente al soggetto che la effettua, oppure può rispedire l'atto entro una settimana all'indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo.

INDIRIZZO:

1. Nome:

2. Indirizzo:

⁺ N.B. per GU: inserire numero del regolamento.

2.1. Via + numero/C.P.:

2.2. Luogo + codice postale:

2.3. Paese:

3. Tel.:

4. Fax (*):

5. E-mail (*):

DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO

Rifiuto di ricevere l'atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:

Bulgaro ☐

Lituano ☐

Spagnolo ☐

Ungherese ☐

Ceco ☐

Maltese ☐

Tedesco ☐

Olandese ☐

* Voce facoltativa.

Estone ☐

Polacco ☐

Greco ☐

Portoghese ☐

Inglese ☐

Rumeno ☐

Francese ☐

Slovacco ☐

Irlandese ☐

Sloveno ☐

Italiano ☐

Finlandese ☐

Lettone ☐

Svedese ☐

Altra ☐ precisare:.....

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

LT:...

LV: ...

HU: ...

MT: ...

NL: ...

PL: ...

PT: ...

RO: ...

SK: ...

SL: ...

FI: ...

SV

*

* Qualora il regolamento si fosse applicato in Danimarca, le informazioni del presente allegato in danese sarebbero state le seguenti:

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n.1348/2000	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1, prima frase
_____	Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1 paragrafo 2
_____	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase	Articolo 7, paragrafo 2, prima frase
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase (alinea) e articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
_____	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, terza frase	_____
Articolo 8, paragrafo 1, alinea	Articolo 8, paragrafo 1, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 8 paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
_____	Articolo 8, paragrafi da 3 a 5
Articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3	_____
_____	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
_____	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 14, paragrafo 2	_____
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 15
Articolo 15, paragrafo 2	_____
Articolo 16	Articolo 16

Articolo 17, alinea	Articolo 17
Articolo 17, lettere da a) a c)	_____
Articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3	_____
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1, prima frase
_____	Articolo 23, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 2
_____	Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 24	Articolo 24
Articolo 25	_____
_____	Articolo 25
_____	Articolo 26
Allegato	Allegato I
_____	Allegato II
_____	Allegato III